



TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

PRESIDENZA

OGGETTO: sospensione temporanea dell'utilizzo dell'applicativo APP.

DECRETO n. 1/2025

Il Presidente del Tribunale,

Visto l'art. 175 bis, comma 4, c.p.p., che consente al Dirigente dell'Ufficio Giudiziario di valutare i casi accertati di malfunzionamento dei sistemi informatici, anche qualora tale malfunzionamento non sia certificato dal Direttore Generale per i Servizi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia, al fine di consentire la redazione ed il deposito degli atti in forma analogica;

Rilevato che si versa in una situazione di generale malfunzionamento del sistema come già evidenziato dal Csm che nella delibera panaria del giorno 11.12.2024 aveva già sottolineato i più rilevanti aspetti problematici¹.

Verificato che, come riferito dai Magrif e dai presidenti di sezione penale, si sono potute riscontrare, presso il Tribunale di Torino, nello specifico le seguenti criticità dell'applicativo:

- instabilità con improvvisi e frequenti *crash* di sistema;
- difficoltà di interazione con il programma di scrittura word online con rischio di perdita dei provvedimenti;
- impossibilità di visualizzare all'interno di APP o lavorare contemporaneamente due atti;
- duplicazioni di atti, lavorati o da lavorare, nel medesimo o in diversi procedimenti;
- incompleta migrazione degli atti da TIAP in APP;
- mancanza di modelli o modelli di provvedimento che presentano spesso gravi imprecisioni giuridiche e terminologiche, risultando peraltro impossibili da modificare, essendone impedita la personalizzazione;
- mancata visibilità di data ed ora degli atti trasmessi a mezzo PORTALE NDR;
- mancanza di sincronia tra spedizione e ricezione dell'atto tra un ufficio e l'altro;
- non costante disponibilità della procedura guidata,
- errori di sistema frequenti con incremento della lentezza del sistema;
- contenuto dei fascicoli non sempre visibile e/o non sempre disponibile;

¹ - *Così disegnato il meccanismo normativo, in tutti i riti previsti dal libro VI, oltre che nell'udienza preliminare, il P.M. ed il G.I.P. ("soggetti abilitati interni") hanno dunque l'obbligo di depositare telematicamente "atti, documenti, richieste e memorie" in un fascicolo processuale che non è composto di documenti telematici. Va ricordato, a questo proposito, che tuttora i fascicoli delle indagini preliminari consistono comunque, e spesso esclusivamente, di atti analogici, e che la c.d. "tiappizzazione" non equivale, tecnicamente, alla creazione di un fascicolo composto di documenti digitali.*

- *Per quel che riguarda poi specificamente l'udienza preliminare, la previsione per i "soggetti abilitati interni", vale a dire P.M. e G.I.P., dell'obbligo di deposito telematico di "atti, documenti, richieste e memorie" in una fase dinamica e comunque contraddistinta dall'oralità, quale è appunto quella dell'udienza preliminare, pone il problema della dotazione dei necessari strumenti telematici. Se il P.M. ed il Giudice hanno l'obbligo di deposito telematico, devono necessariamente disporre, nel corso dell'udienza preliminare e nelle aule ove questa si svolge, di strumenti idonei, vale a dire di postazioni con PC dalle quali si possa accedere ad APP; analoghe postazioni debbono essere poste a disposizione dei "soggetti abilitati esterni" (i difensori delle parti) perché questi possano visionare le produzioni telematiche del P.M. ed interloquire tempestivamente. Analoghe considerazione per il rito abbreviato*

- *Quanto al giudizio disciplinato dal libro VII, vale a dire l'ordinario giudizio dibattimentale di primo grado, non essendo prevista per il giudizio di primo grado disciplinato dal libro VII alcuna eccezione, è da ritenersi applicabile, ed a partire dall'1 gennaio 2025, la regola generale di cui all'art. 3 co.117, secondo la quale negli uffici giudiziari penali (tra i quali è indicato il Tribunale ordinario, dinanzi al quale si svolge il giudizio) tutti i soggetti dovranno depositare esclusivamente con modalità telematiche atti, documenti, richieste e memorie. Va da sé che una tale previsione implica la disponibilità, presso tutte le aule giudiziarie, di strumenti telematici a disposizione dei soggetti abilitati interni ed esterni che consentano loro il deposito telematico nel corso del giudizio. Si tratta di una disponibilità che, allo stato attuale, assolutamente non sussiste e renderebbe di fatto impossibile lo svolgimento dei giudizi.*

- impossibilità di redazione del provvedimento in fascicoli visibili, non essendo reperibile tra le scelte possibili il modello corretto corrispondente;
- frequenti “errori impreveduti” che non consentono la visualizzazione della pagina richiesta;
- frequente improvviso azzeramento di tutti i registri dei fascicoli (0 Atti ricevuti - 0 Atti pendenti - 0 Atti in lavorazione - 0 Atti depositati - 0 Fascicoli in evidenza);
- presenza e visibilità nel fascicolo del dibattimento di atti del fascicolo del p.m., ancorché non ne sia stata disposta l’acquisizione;
- necessità nelle sentenze collegiale che il fascicolo dopo la firma dell’estensore venga trasmesso alla cancelleria per l’inoltro al presidente con conseguente ostensione della minuta del provvedimento prima della giuridica esistenza dello stesso;
- l’impossibilità per la cancelleria di firmare il deposito della sentenza riuscendo solo ad acquisire le sentenze firmate dal giudice che risultano, di conseguenza, non depositate
- l’impossibilità di utilizzare il sistema APP 2.0 - che sembra non leggere il modello 27 - in relazione alle liquidazioni per le quali non è chiarito se rientrano tra gli atti da depositare obbligatoriamente in forma telematica.

Ritenute pienamente condivisibili le articolate argomentazioni dei presidenti di sezione e dei Mag.Rif del tribunale in ordine alle criticità derivanti dall’immediata obbligatorietà del regime del binario unico relativamente a fasi processuali caratterizzate oltre che dall’attuale inadeguatezza del sistema APP.2.0, dall’assenza di una congrua fase di sperimentazione, con contemporanea formazione del personale.

Considerato che, allo stato, a seguito dell’entrata in vigore del D.M. 206/2024 , appare evidente la necessità di attendere che si dia corso ad un’adeguata implementazione dell’applicativo APP 2.0 che garantisca l’eliminazione delle criticità del sistema operativo prima che il Tribunale di Torino possa operare in modalità esclusivamente telematica nel settore penale,

Verificata la sussistenza di tutti i presupposti che consentono di provvedere ai sensi citato art. 175 bis, comma 4, c.p.p.

Ritenuto altresì, opportuno monitorare costantemente le auspiccate implementazioni al fine di poter in presenza delle stesse, procedere, anche per step, all’utilizzo del binario unico.

P.Q.M.

ACCERTA ED ATTESTA, per le ragioni di cui sopra, il malfunzionamento del sistema operativo APP 2.0, ancorché non certificato dal DGSIA.

DISPONE la sospensione, ex art. 175 bis, comma 4, c.p.p., dell’utilizzo dell’applicativo APP 2.0, con conseguente applicazione del disposto del comma 3 del medesimo articolo e possibilità per tutti i soggetti, interni ed esterni, di redigere e depositare, anche con modalità analogiche - o consentite dall’art. 3 comma 9 del D.M. 217/2023 come modificato dal D.M. 206/2024 - **gli atti per i quali è stata introdotta, dal 1° gennaio 2025, l’obbligatorietà del deposito telematico.**

Resta ferma l’operatività di quanto disposto dagli artt. 110 comma 4 e 111 ter comma 3 c.p.p. in ordine alla conversione degli atti in copia informatica.

Dispone che i Mag.Rif del Tribunale di Torino - settore penale - predispongano una relazione, con cadenza mensile, in ordine agli sviluppi dell’applicativo in oggetto.

DISPONE la comunicazione al Presidente della Corte d’Appello di Torino, a tutti i giudici togati ed onorari del settore penale del Tribunale di Torino, al R.I.D. del settore penale presso la Corte d’Appello di Torino, alla Dirigenza Amministrativa, ai Responsabili delle cancellerie penali, alla Procura della Repubblica in sede e al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.

DISPONE altresì la pubblicazione, in evidenza, sul sito del Tribunale di Torino.

Torino 8/1/2025

Il Presidente del Tribunale
Dott. Modestino Villani
(firmato digitalmente)